

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA – CATANZARO**

RICORSO

Nell'interesse della Dott.ssa **FRANCESCA TASCHETTI** (cod. fisc. TSCFNC82H42D122R), nata a Crotone il 02.06.1982, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Liperoti (cod. fisc. LPRGTN87P10C352G) come da procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla Via Francesco Acri n. 88, che dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni all'indirizzo PEC *gaetanoliperoti@legalmail.it* nonché al numero di fax 0961.701200;

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma al Viale di Trastevere n. 76/a;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA** (cod. fisc. 97036700793), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Catanzaro alla Via Lungomare n. 259;

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto AOODRCAL prot. 9994 del 10.06.2021, recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A012;
- della graduatoria di merito per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di II grado, approvata con decreto AOODRCAL prot. 9997 del 10.06.2021, nella parte in cui non prevede il nominativo della ricorrente;
- della graduatoria di merito per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di II grado, approvata con decreto AOODRCAL prot. 10754 del 21.06.2021 in rettifica della precedente, nella parte in cui non prevede il nominativo della ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, anche endoprocedimentali, eventualmente non conosciuti, mediante i quali è stata espletata la valutazione dei titoli della ricorrente.

* * *

PREMESSO

Con decreto direttoriale n. 510 del 23.04.2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 del 28.04.2020, il Ministero dell'Istruzione indiceva una procedura selettiva straordinaria finalizzata alla formazione di graduatorie di merito per l'immissione in ruolo di personale docente.

Il concorso veniva qualificato come "straordinario" in quanto riservato non alla generalità dei candidati, bensì rivolto alla precipua *ratio* della stabilizzazione di personale docente precario, già utilizzato dal Ministero per almeno tre annualità di servizio, e dunque avendo *sforato* il limite dei contratti a tempo determinato previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale che ha comportato l'attivazione di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

La procedura risultava strutturata su base regionale, con gestione della prova scritta e della valutazione dei titoli delegata agli Uffici scolastici regionali.

La ricorrente, in possesso della laurea triennale in Lettere conseguita presso l'Università di Bologna, nonché della laurea magistrale in Filologia moderna (classe delle lauree magistrali LM 14) conseguita presso l'Università di Parma, prendeva parte alla procedura per l'accesso alla graduatoria della classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di II grado) della regione Calabria.

Ella svolgeva regolarmente la prova concorsuale e la superava riportando un punteggio di 56,2 come da esito pubblicato dall'U.S.R. Calabria in allegato ad avviso prot. 6797 del 29.04.2021.

L'art. 13 comma 8 del bando prevede, infatti, che «superano le prove [...] i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80».

Dopo lo svolgimento della prova, nei confronti dei soli candidati che l'avevano superata, la commissione concorsuale doveva dunque eseguire la fase della valutazione dei titoli, disponendo all'uopo di un punteggio complessivo di 20 punti che, sommato alla valutazione della prova, avrebbe determinato il punteggio finale della graduatoria.

In tale fase di valutazione dei titoli, la ricorrente veniva colta d'improvviso dalla notifica del decreto dell'U.S.R. Calabria prot. 9994 del 10.06.2021, con il quale veniva disposta la sua esclusione dal concorso sulla base della seguente (criptica)

motivazione: «...considerato che la candidata *Taschetti Francesca* [...] non possiede i requisiti di accesso di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 2 del bando; ritenuto pertanto, necessario provvedere all'esclusione dalla procedura concorsuale cui la candidata non aveva diritto di partecipare ab initio per carenza del requisito di cui all'art. 2 richiamato».

Senza ulteriori specificazioni, l'U.S.R. Calabria disponeva dunque l'esclusione della ricorrente per carenza genetica del titolo d'accesso, avendo rilevato che il proprio titolo di studio (a questo fa riferimento l'art. 2, comma 1, lett. c del bando) non rientri tra quelli previsti per l'accesso alla specifica classe di concorso.

Repentinamente, nella stessa data del 10.06.2021, la ricorrente presentava reclamo avverso il decreto di esclusione, esponendo le proprie ragioni e la certa pertinenza del proprio titolo di studio tra quelli riferibili all'insegnamento nella classe di concorso A012.

Del resto, la ricorrente (proprio perché il concorso è riservato ai precari) aveva già stipulato contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione per l'insegnamento delle discipline letterarie negli istituti di II grado presso l'I.I.S. "Pertini-Santoni" di Crotone e l'I.P.S.I.A. "Barlacchi" di Crotone, e mai era emersa – in sede di verifica dei titoli – una tale discrasia.

Non avendo ricevuto alcun riscontro al reclamo, e avendo peraltro rilevato che le sue colleghe d'Università, in possesso della sua medesima laurea magistrale e del medesimo percorso di studi anche con riferimento ai crediti formativi conseguiti, risultano regolarmente ammesse nella graduatoria A012 del concorso *de quo* approvata dall'U.S.R. Emilia-Romagna, alla candidata esclusa non resta che rivolgersi al T.A.R. affinché ripristini la correttezza dell'azione amministrativa.

* * *

Il decreto di esclusione, e la conseguente graduatoria di merito del concorso (nella sola parte in cui non prevede il nominativo della ricorrente), sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti

MOTIVI

- ✓ **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 LETT. C) DEL D.D. 510/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 59/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M.**

259/2017 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

L'art. 2, comma 1, lett. c), D.D. 510/2020 (bando di concorso), prevede – quale requisito di ammissione – *«per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso».*

L'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 59/2017, fa riferimento a *«laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso».*

Tale **coerenza** tra il titolo di studio e la classe di concorso, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 59/2017, è assicurata mediante il periodico riordino e aggiornamento di titoli e classi attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Istruzione.

Nel caso di specie, il decreto applicabile alla presente procedura concorsuale, è il D.M. 259/2017 che, al suo **Allegato A**, individua i titoli di accesso richiesti per ciascuna classe di concorso.

Questo è ciò che la menzionata norma regolamentare prescrive in riferimento alla classe di concorso A012.

Classe di concorso	Titoli di accesso	Note
A-12 <i>Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado</i>	LM 1-Antropologia culturale ed etnologia (7) LM 2-Archeologia (7) LM 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali (7) LM 14-Filologia moderna (7) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (7) LM 39-Linguistica (8)	(7) Con almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 LFIL-LET/04, 12 L- FIL-LET/10, 12 LFIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 24 tra

	LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (7) LM 45 - Musicologia e beni culturali (7) LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7) LM 80-Scienze geografiche (7) LM 84-Scienze storiche (7) LM 89-Storia dell'arte (7)	L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04
--	---	------------------------------------

Dunque, costituisce regolare titolo di accesso la LM 14 – Filologia moderna, con almeno 84 crediti in settori scientifico-disciplinari secondo la seguente ripartizione:

- 12 crediti in L-FIL-LET/04;
- 12 crediti in L-FIL-LET/10;
- 12 crediti in L-FIL-LET/12;
- 12 crediti in L-LIN/01;
- 12 crediti in M-GGR/01;
- 24 crediti tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04.

* * *

Ebbene, la ricorrente è in possesso del titolo di accesso, avendo conseguito la laurea magistrale appartenente alla classe LM 14 – Filologia moderna ed avendo, in particolare, conseguito gli 84 crediti richiesti nei settori scientifico-disciplinari di cui sopra, come da prospetto che segue.

S.S.D.	C.F.U.	Insegnamento		Note
L-FIL-LET/04	10	Letteratura latina	L	*equipollenza L-FIL-LET/05
	5	Lingua latina	L	
Min. 12	Tot. 15			
L-FIL-LET/10	10	Letteratura italiana	L	
	6	Letteratura italiana	LM	
Min. 12	Tot. 16			
L-FIL-LET/12	5	Storia della lingua italiana	L	*equipollenza L-LIN/02
	2	Storia della lingua italiana (laboratorio)	LM	
	6	Didattica dell'italiano	LM	
Min. 12	Tot. 13			

L-LIN/01	10	Glottologia	L	
	2	Linguistica generale	LM	
Min. 12	Tot. 12			
M-GGR/01	5	Geografia umana	L	
	5	Geografia	L	
	2	Laboratorio di geografia	LM	
Min. 12	Tot. 12			
L-ANT/03	6	Storia romana	LM	
L-ANT/03	2	Storia romana (laboratorio)	LM	
L-ANT/03	5	Storia romana	LM	
M-STO/01	10	Storia medievale	L	
M-STO/02	10	Storia moderna	L	
M-STO/04	6	Storia contemporanea	LM	
M-STO/04	6	Storia del risorgimento	LM	
Min. 24	Tot. 45			

In particolare:

- il conseguimento dei n. 12 crediti richiesti nel settore **L-FIL-LET/04** viene raggiunto computando anche l'insegnamento "Lingua latina", afferente al settore scientifico-disciplinare affine L-FIL-LET/05, così come individuato dall'allegato D del D.M. 04.10.2000 e ss.mm.ii., come attestato dall'Università di Bologna, che ha certificato [testualmente] *«l'equipollenza dell'insegnamento di Lingua latina (1) SSD L-FIL-LET/05 con l'insegnamento di Lingua latina (1) SSD L-FIL-LET/04, sostenuti nell'ambito del corso di laurea in Lettere, ai fini dell'accesso alle classi di concorso per l'insegnamento»*;
- il conseguimento dei n. 12 crediti richiesti nel settore **L-FIL-LET/12** viene raggiunto computando anche l'insegnamento "Didattica dell'italiano", ricompreso nel settore scientifico-disciplinare affine L-LIN/02, così come individuato dall'allegato D del D.M. 04.10.2000 e ss.mm.ii., come attestato dall'Università di Parma, che ha certificato [testualmente] *«l'equipollenza fra il SSD L-FIL-LET/12 e il SSD L-LIN/02 come SSD di riferimento dell'esame di Didattica dell'italiano. Pertanto questo esame è considerato valido per l'uno o l'altro di questi due SSD in base alle esigenze dei singoli studenti»*.

* * *

Dunque, la ricorrente risulta essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso e la disposta esclusione appare irrimediabilmente affetta da un *deficit* di motivazione e di istruttoria, non consentendo di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dalla P.A. nel pervenire al convincimento che ella ne fosse priva.

A ben vedere, il provvedimento impugnato è anche autonomamente illegittimo **per il solo difetto di motivazione**, che si risolve in un mero richiamo all'art. 2, comma 1, lett. c), non consentendo di individuare sotto quale profilo il titolo di studio dichiarato sia stato ritenuto non ricompreso tra quelli previsti per l'accesso al concorso.

* * *

✓ **ISTANZA CAUTELARE.**

Attesa la peculiarità della questione trattata, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia adottare una misura cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., mediante la trattazione del presente ricorso in camera di consiglio, in quanto, per poter dare piena attuazione agli interessi legittimi tutelati con la proposizione dell'odierna azione giurisdizionale, occorre ripristinare in tempi rapidi la correttezza dell'azione amministrativa anche al fine di evitare l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo che potrebbero conseguire alla mancata immissione in ruolo, che costituirebbe danno irreversibile per la ricorrente.

L'esigenza cautelare emerge tanto più ove si consideri che le immissioni in ruolo avverranno in prossimità dell'avvio dell'a.s. 2021/2022 (settembre 2021), data di inizio dell'anno scolastico, emergendo come i tempi di un processo ordinario sarebbero incompatibili con la tutela dell'interesse perseguito.

Risultando le questioni poste di palmare evidenza, il ricorso si profila anche idoneo alla definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

* * *

✓ **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Il concorso oggetto di causa è finalizzato alla formazione di graduatorie di merito per l'immissione in ruolo e il contingente previsto per la classe di concorso A012 nella regione Calabria è superiore al numero di soggetti incluso in graduatoria; il ricorso, pertanto, non va ad incidere la *chance* dei candidati attualmente ammessi di conseguire l'immissione in ruolo.

Tuttavia, potendosi comunque rilevare una posizione d'interesse in capo ad essi rispetto all'inclusione della ricorrente nella graduatoria, si chiede all'Ecc.mo Presidente di voler autorizzare, con ordinanza presidenziale, la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati disponendo, com'è uso in procedimenti come quello di specie, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione di un avviso sul sito *web* della P.A. intimata (v., *ex multis*, ord. pres. Sez. II, n. 90/2021).

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze.

Salvis juribus.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego.

Catanzaro, 7 luglio 2021

Avv. Gaetano Liperoti